

TITOLO I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

ART. 1 – COSTITUZIONE E NOZIONE DELL’UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI

1. L’Unione Nazionale Chinesiologi è associazione di soggetti, accomunati dalla formazione, specializzazione e pratica professionale di attività attinenti alle scienze motorie, esercitata conformandosi ai criteri scientifici, etici, sociali e professionali desumibili dal presente statuto e dagli atti da esso discendenti.

2. L’Unione Nazionale Chinesiologi, abbreviabile in U.N.C., e di seguito così denominata nel presente statuto, è libera associazione priva di scopo di lucro, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà.

3. Per potersi associare all’U.N.C. occorre possedere i requisiti di cui al comma 1 ed essere muniti di diploma di laurea in scienze motorie o altro equivalente titolo straniero, ovvero del diploma rilasciato da un ISEF.

4. Ai fini del presente statuto e di tutte le disposizioni e atti che ad esso si conformano, i soggetti di cui al capoverso precedente sono denominati “chinesiologi laureati”, abbreviabile in “CL”.

5. I soggetti di cui al comma 4 debbono in ogni caso possedere qualifiche pari almeno al sesto livello previsto dall’European Qualification Framework di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 in relazione a tutti i settori di intervento previsti dalla norma UNI 11475 e successive evoluzioni.

6. Possono iscriversi all’UNC, in elenchi speciali istituiti in conformità al presente statuto, anche i soggetti che, pur non avendo conseguito titoli accademici indicati nel precedente capoverso, hanno qualifiche che consentano loro di esercitare, ed effettivamente esercitino, attività tecniche in materia motoria, limitatamente a quelle previste dal successivo articolo 4 comma 2.

7. Ai fini del presente statuto e di tutte le disposizioni e atti che ad esso si conformano, i soggetti di cui al capoverso precedente sono denominati “Chinesiologi Tecnico Sportivi” abbreviabile in “CTS”.

8. I Chinesiologi Tecnico-Sportivi debbono in ogni caso possedere qualifiche pari, a seconda dei casi, almeno al quarto o al quinto livello previsto dall’European Qualification Framework di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, e apposita certificazione di detta qualifica

9. L’Unione Nazionale Chinesiologi ha sede in Cuneo corso Nizza 58. La sede può essere variata con provvedimento del Presidente, da pubblicarsi per almeno 90 giorni sul sito dell’UNC e comunicarsi al Consiglio Nazionale e alle Autorità Amministrative che, a qualunque funzione o titolo preposte, debbano essere informate; detta modifica al presente statuto può pertanto essere adottata

senza l’osservanza delle procedure ordinarie.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

1. Principali finalità dell’UNC sono:

1) coordinare ed unificare le singole iniziative di quanti, in base ai titoli di cui all’art. 1 comma 3, operano nelle varie specializzazioni della chinesiologia (ginnastica adattata, preventiva, formativa, ricreativa, sportiva, o altre definizioni che vengano adottate nelle varie tipologie di Lauree riferentesi alle Scienze Motorie), e/o in qualunque sede insegnano Scienze Motorie creando e distinguendo una categoria di professionisti qualificati, denominati chinesiologi laureati; con le stesse modalità, creare e distinguere una categoria di soggetti che, in base ai criteri e alle qualifiche di cui all’art. 1 comma 6, operino nell’ambito della preparazione atletico-sportiva e dell’attività motoria a scopo ricreativo

2) tutelare il titolo di studio, le competenze e le qualifiche e l’esercizio professionale degli associati, con particolare riferimento a quelli che si dedicano alla libera professione in forma totale, preminente o complementare;

3) vigilare attentamente affinché l’esercizio della professione sia consentito solamente a chi possiede titoli e competenza, secondo le leggi vigenti e comunque per la tutela dell’interesse dei destinatari del servizio e dell’immagine della categoria;

4) suscitare l’interesse dell’opinione pubblica onde stimolare una coscienza chinesiologica;

5) incrementare lo studio, il progresso e la ricerca scientifica della chinesiologia, aggiornando gli associati con studi comparati sul progresso raggiunto in campo internazionale;

6) istituire corsi di formazione sia per docenti di educazione fisica, di educazione motoria, di scienze motorie e sportive, sia per gli esercenti la libera professione;

7) appoggiare e promuovere le iniziative che rechino vantaggio all’affermazione della categoria e della professione;

8) collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione di problemi di comune interesse;

9) promuovere e proporre ai propri associati iniziative di qualificazione e certificazione professionale;

10) intraprendere ogni iniziativa utile per promuovere la professione, la professionalità, la certificazione e la qualificazione degli associati e di tutti gli esercenti attività riconducibili alla professione di chinesiologo, alla luce delle acquisizioni giuridiche, anche di livello europeo, e sociali in materia di servizi e professioni, anche promuovendo la costituzione di associazioni di secondo grado e partecipandovi, e sostenendo tutte le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati;

11) Svolgere attività in qualità di ente formatore;

12) Curare e promuovere la formazione permanente degli associati, i quali hanno il dovere di procedere all'aggiornamento professionale costante.

2. L'U.N.C. costituisce, adegua e incrementa la propria struttura organizzativa e operativa in modo da perseguire in maniera efficace ed adeguata le finalità di cui al presente statuto.

3. L'U.N.C. adotta un codice deontologico che preveda sanzioni proporzionate alle violazioni commesse e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet ed, eventualmente, con altri mezzi; con le stesse modalità cura altresì la pubblicazione delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli organi dell'Associazione e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali e dei bilanci.

ART. 3 – SIMBOLO

1. L'U.N.C. è contraddistinta dal seguente simbolo: cerchio diviso da un diametro verticale in due semi-cerchi nei quali sono iscritte le seguenti raffigurazioni grafiche: nel semicerchio di destra una semipista di atletica leggera con sovrapposizione della fiaccola olimpica; nel semicerchio di sinistra la metà dello uomo di Leonardo e la scritta verticale U.N.C., sigla dell'associazione.

2. L'UNC procede al deposito e alla registrazione di marchi e segni distintivi idonei all'identificazione dei propri associati, delle loro attività e di quant'altro connesso e rilevante ai fini associativi, ne regolamenta l'uso e ne cura la gestione.

ART. 4 - OGGETTO DELLA PROFESSIONE

1. L'oggetto della professione di chinesiologo laureato riguarda le attività psicomotorie dell'uomo, comunque denominate e finalizzate, con orientamento adattativo, sportivo, ricreativo, formativo, preventivo, e comunque volte a qualsiasi altro scopo pertinente.

2. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente Statuto o in altri atti normativi dell'UNC, l'oggetto della professione di chinesiologo laureato comprende tutti gli aspetti di cui alla norma UNI 11475

3. L'oggetto della professione di chinesiologo tecnico-sportivo riguarda le attività psicomotorie dell'uomo, comunque denominate e finalizzate, limitatamente a quelle aventi orientamento atletico-sportivo e ricreativo, e comunque volte ad altro scopo pertinente a detti orientamenti.

4. Al chinesiologo è riconosciuta competenza sull'uso dei mezzi tecnici costituiti da impianti, attrezzature e da quanto occorre nell'esercizio della libera professione.

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALE

1. La professione di chinesiologo è incompatibile con l'esercizio di altre attività e professioni che ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa, o che comportino in qualsiasi modo la violazione di alcuno dei principi o delle disposizioni dettate dall'UNC per la professione di chinesiologo.

ART. 6 - SEGRETO PROFESSIONALE

1. Il chinesiologo ha l'obbligo del segreto professionale.

2. Il chinesiologo si attiene scrupolosamente alle normative e alle altre prescrizioni, di qualunque rango e provenienza, in materia di rispetto della riservatezza dei dati che gli vengono comunicati per ragioni di esercizio della professione, con particolare riferimento ai dati personali sensibili.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURA

Capo I NORME GENERALI

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. L'U.N.C. organizza gli associati e le proprie attività attraverso i seguenti livelli:

a) sedi provinciali per i Chinesiologi Laureati e sedi di macrozona per i Chinesiologi Tecnico-Sportivi: ove istituite sono le sedi responsabili dell'attuazione ed esecuzione concreta delle scelte per l'affermazione delle

attività e delle politiche dell'U.N.C..a livello provinciale, cui si perviene attraverso la valorizzazione e l'organizzazione degli associati e attraverso l'elaborazione e la realizzazione delle proposte, in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale.

Chinesiologi Laureati

ART. 8 - ORGANI PROVINCIALI

Esse rappresentano sotto il profilo culturale e scientifico l'U.N.C. nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio.

b) Sede Nazionale: rappresenta l'identità politica e culturale complessiva dell'Associazione e ne garantisce l'unità: è inoltre la sede della sintesi e dell'elaborazione delle strategie di sviluppo dell'U.N.C.

Nella sua azione di governo complessivo la sede nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello decentrato e rappresenta l'Associazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e soprnazionale.

2. L'elezione a qualsiasi livello degli organi dell'Associazione, regolata dal presente statuto, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, in conformità a quanto previsto dal presente statuto

3. Dette cariche non possono essere inoltre ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche ai sensi del codice deontologico, con l'U.N.C. ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute, oltre che alle cause previste dal presente statuto, all'esercizio di attività o a pubbliche o notorie prese di posizione non conciliabili con le finalità dell'U.N.C. e i metodi, stabiliti dal presente statuto, per perseguiile.

4. E' comunque preclusa l'elezione alle cariche inerenti agli organi dell'Associazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'U.N.C..

5. In caso di segnalazione di anomalie di funzionamento, irregolarità di gestione o violazione di disposizioni dettate dall'UNC o da soggetti pubblici, il Consiglio Nazionale dispone il commissariamento degli organismi territoriali su proposta del Presidente Nazionale delegando al medesimo l'attuazione della deliberazione con uno o più propri provvedimenti.

1. La rappresentanza territoriale dei Chinesiologi Laureati è articolata su base provinciale.

2. Sono organi provinciali:

- l'Assemblea Provinciale degli Associati;

- il Consiglio Provinciale;

- il Presidente Provinciale;

- il Vice Presidente Provinciale;

- il Delegato Provinciale;

- il Segretario/Tesoriere del Consiglio Provinciale;

3. In ogni provincia, in cui siano associati almeno dieci chinesiologi, è costituita l'U.N.C. Provinciale .

4. Se il numero dei chinesiologi è inferiore a dieci, è costituito un nucleo il cui rappresentante viene annualmente eletto dagli associati. In tale situazione il Consiglio Nazionale assume tutte le attribuzioni del Consiglio Provinciale previste nel presente Statuto.

5. Gli organi provinciali, secondo le loro rispettive funzioni e attribuzioni svolgono le proprie attività in materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con le scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale e hanno l'autonomia gestionale che gli organismi nazionali di volta in volta conferiscono loro.

ART. 9 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea, è composta da tutti gli aderenti all'U.N.C. Provinciale.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per la disamina della rendicontazione di eventuali movimenti di denaro o altri beni da inviare agli organismi nazionali.

3. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Provinciale;

Capo II ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I - Articolazioni territoriali relative ai

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'U.N.C. Provinciale in armonia con la linea dell'U.N.C. Nazionale; dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale entro dieci giorni.

4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso è spedito per posta o altrimenti portato in modo dimostrabile a conoscenza di tutti gli associati, esclusi i sospesi dall'associazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali e provinciali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d'intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti.

6. Il Presidente o il Segretario dell'Unione Provinciale, verificata la validità dell'assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell'assemblea stessa.

ART. 11- RECLAMI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

1. Contro il risultato delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE PER RICHIESTA DEGLI ASSOCIATI

1. Il Presidente Provinciale deve convocare entro trenta giorni l'assemblea quando ne ha fatta richiesta, per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli associati.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima che scada il mandato al Consiglio Nazionale.

2. Per la validità dell'assemblea i votanti non devono, in ogni caso, essere meno di sette.

3. I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi dai presenti all'assemblea per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

4. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

5. Nelle elezioni del Consiglio Provinciale non è ammesso il voto per delega.

6. Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre due ore dall'inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente della assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dal Segretario dell'assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

7. Ultimato lo scrutinio, il Presidente dell'assemblea ne

ART. 13 - CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è composto di cinque membri se gli associati all'associazione non superano i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento; dura in carica cinque anni. Si scioglie, comunque, con il decadere del Consiglio Nazionale.

ART. 14 - CARICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Ciascun consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

2. In mancanza del Presidente o del Vice Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione ed, a pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

4. La decadenza del Consiglio provoca, entro quarantacinque giorni, la convocazione della Assemblea Provinciale degli associati per nuove elezioni, a cura del Presidente uscente o, alla scadenza del relativo termine, da parte del Presidente Nazionale.

fabbisogno dell'U.N.C. Provinciale, una quota annuale, nonché un rimborso spese per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale dell'U.N.C. ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila per l'osservanza delle regole stabilite dalla deontologia professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione, e riporta le eventuali violazioni riscontrate agli organismi previsti dal codice deontologico;

b) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza dell'U.N.C.;

c) deferisce all'autorità competente secondo il presente statuto gli iscritti assoggettabili a procedimenti disciplinari;

d) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli associati all'associazione;

e) dà pareri in materia di liquidazione di onorari, a richiesta degli associati e della pubblica amministrazione;

f) rendiconta i movimenti di denaro e altri beni e ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale e al Presidente Nazionale; attua eventuali iniziative locali finalizzate al conseguimento degli scopi dell'UNC nell'ambito degli indirizzi generali delineati dal Consiglio Nazionale e sulla base della preventiva rendicontazione fornita al Consiglio Nazionale e al Presidente Nazionale per la necessaria approvazione da parte di quest'ultimo e la conseguente autorizzazione esecutiva, e l'eventuale impartizione di direttive ed istruzioni;

g) designa i rappresentanti dell'U.N.C. presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere locale, informando il Presidente Nazionale;

h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;

i) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli associati di sua competenza;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire il

ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente dell'U.N.C. Provinciale convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno.

2. Il Presidente deve altresì convocarlo senza ritardo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Provinciale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Provinciale e, in via suppletiva, del Consiglio Nazionale.

ART.18 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per morte, dimissioni, decadenza o per altre cause, il Presidente provvede entro l'anno di volta in volta con la nomina a consigliere dell'iscritto che nelle ultime votazioni fatte risulti il primo dei non eletti.

2. Tutti i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale.

3. Nel caso che il numero dei consiglieri sostituiti

complessivamente superi i due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale, il Presidente deve, entro quarantacinque giorni, convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio; alla scadenza del relativo termine, se ancora non si è provveduto, la convocazione è indetta da parte del Presidente Nazionale..

3) cura l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione dei provvedimenti d'urgenza attinenti ad atti e provvedimenti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Provinciale.

ART. 19 - SCIOLGIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Se non si provvede all'integrazione del Consiglio Provinciale, se il Consiglio non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi il Consiglio può essere sciolto con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Nazionale.

2. In caso di scioglimento e di mancata costituzione del nuovo Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario, che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del Consiglio Provinciale.

3. Il Commissario Straordinario, per l'espletamento delle sue funzioni, può nominare da due a quattro Consiglieri.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale e la nomina del Commissario Straordinario sono disposti dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente Provinciale cura la predisposizione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Provinciale.

ART. 22 - VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente Provinciale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 23 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Se il numero dei chinesiologi nella provincia è inferiore a dieci, è costituito un nucleo il cui rappresentante, denominato Delegato Provinciale, è annualmente eletto dagli associati.

2. In tale situazione il Consiglio Nazionale assume tutte le attribuzioni del Consiglio Provinciale previste nel presente Statuto.

3. Nel caso in cui l'associazione provinciale non provveda alla nomina del Delegato Provinciale, il medesimo è nominato direttamente dal Presidente Nazionale.

ART. 20 - DELEGAZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI OVE NON SIA COSTITUITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nelle province nelle quali, come previsto dal presente Statuto, non esiste il Consiglio Provinciale, una Delegazione di uno o più professionisti che rappresenta l'associazione nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa è nominata dal Presidente Nazionale.

4. Il Delegato Provinciale può svolgere tutte le funzioni di cui all'articolo 15, con particolare riferimento a quanto di cui alla lettera f).

ART. 24 - SEGRETARIO/TESORIERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Segretario/Tesoriere del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente Provinciale

1) convoca e presiede il Consiglio;

2) convoca le assemblee;

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Provinciale e coadiuva il Presidente Provinciale ed il Consiglio Provinciale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione provinciale.

ART. 21 - PRESIDENTE PROVINCIALE

- cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Provinciale;

2. In ciascuna macrozona è costituito un Comitato Territoriale, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo seguente.

- cura la gestione della cassa dell'associazione provinciale, ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche;

ART. 26 ter - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TERRITORIALI DI MACROZONA

ART. 25 - DELEGATO TERRITORIALE

1. Il Presidente Nazionale nomina e revoca con proprio provvedimento il Delegato Terroriale.

1. Ai comitati territoriali di macrozona si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla sezione 1 del presente capo per i Chinesiologi Laureati, intendendosi la ripartizione territoriale non per province ma per macrozone.

2. Il Delegato Terroriale ha il compito di collaborare con i Presidenti Provinciali del Suo territorio al fine di rendere omogenee ed univoco le varie iniziative politiche e iscritti all'UNC in una macrozona per la costituzione dei culturali sviluppate, autonomamente, dalle singole associazioni provinciali.

2. Il numero minimo di Chinesiologi Tenico-Sportivi Consiglio di Macrozona è di cento

ART. 26 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione provinciale tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.

3. Ove in una macrozona il numero di Chinesiologi Tecnico-Sportivi sia inferiore a cento, si applica, in quanto compatibile, l'art. 20 del presente Statuto.

4. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 25 del presente statuto all'organizzazione territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

Capo III ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

2. I libri dell'associazione provinciale sono visibili a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte a spese del richiedente.

ART. 27 - ORGANI NAZIONALI

SEZIONE II - Articolazioni territoriali relative ai Chinesiologi Tecnico-Sportivi

ART. 26 bis - MACROZONE E COMITATI TERRITORIALI DI MACROZONA

1. La rappresentanza territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi è articolata sulla base di tre macrozone, corrispondenti alle seguenti aree

- area 1 nord-Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino -Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna),

- area 2 Centro-Italia e Sardegna (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise)

- area 3 Sud Italia e Sicilia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

1. Sono organi nazionali:

- l'Assemblea Nazionale degli Associati;

- il Consiglio Nazionale;

- il Presidente Nazionale;

- i Vice Presidenti Nazionali;

- il Segretario del Consiglio Nazionale;

- il Collegio Nazionale dei Proibiviri;

- se costituito, il Comitato di Presidenza

ART. 28- ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'U.N.C., ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'U.N.C., anche mediante l'elezione del Presidente Nazionale e l'approvazione del programma da lui presentato.

3. Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale;

- delibera sulle proposte relative a modifiche al presente Statuto in conformità alle previsioni dell'articolo seguente

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della U.N.C. e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali nazionali, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero d'intervenuti.

6. Essa delibera a maggioranza semplice di voti salvo che non sia previsto diversamente dal presente Statuto; nel caso di deliberazione avente ad oggetto la modifica del presente statuto, nel caso in cui essa non sia stata preventivamente sottoposta al Consiglio Nazionale o esso non l'abbia approvata, la deliberazione deve essere approvata all'unanimità dei votanti.

7. Il Presidente Nazionale, constatata la validità dell'assemblea, provvede a far eleggere il Presidente ed il Segretario dell'assemblea stessa.

8. Ogni associato ha diritto al voto.

9. Il Presidente Provinciale è legittimato a esprimere il voto di ciascun iscritto della sua provincia che non sia presente all'Assemblea purchè l'iscritto non abbia legittimamente delegato qualcun altro.

10. Ciascun presidente provinciale può delegare qualsiasi associato, anche appartenente a una diversa provincia, a esprimere i voti che gli spettrebbero.

11. Ciascun associato può ricevere un numero illimitato di deleghe da parte di presidenti provinciali.

12. La delega deve risultare da atto scritto.

13. Non è ammesso il conferimento di delega che vincoli il delegato a votare in modo stabilito su alcuno dei punti sottoposti a votazione.

14. Il numero massimo di deleghe individuali che ciascun iscritto può portare in assemblea è di dieci; detta disposizione non si applica ai Presidenti Provinciali e ai soggetti che dai Presidenti Provinciali ricevono deleghe ai sensi del comma 10.

15. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 9 e 10, per essere utilizzabili in assemblea, le deleghe debbono essere comunicate alla segreteria dell'UNC mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima della prevista assemblea a cura del delegante, corredate della copia di un documento di identità del delegante, fermo restando l'obbligo del delegato di esibire l'originale della delega per esercitare il relativo diritto in assemblea

ART. 29 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso è pubblicizzato sul sito internet ed eventualmente sugli organi di stampa dell'U.N.C..

2. Quando all'ordine del giorno è prevista l'elezione degli organi nazionali che sia di competenza dell'assemblea, essa deve svolgersi entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo alla scadenza o decadenza degli organi che debbono essere rinnovati.

3. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, esclusi i sospesi dall'associazione.

4. Ai fini del computo delle presenze e delle espressioni del voto nelle assemblee, nonché ai fini del diritto di voto, si considerano associati solo i soggetti che siano in regola con il versamento delle quote sociali e delle altre somme eventualmente dovute all'U.N.C. in relazione all'anno solare nel quale l'assemblea si svolge.

ART. 30 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale dell'UNC ha sede nella città di residenza del Presidente Nazionale in carica.

2. Esso è formato, oltre che dal Presidente nazionale, da un numero di componenti variabile secondo la consistenza numerica dei Chinesiologi Laureati iscritti all'UNC, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione del Consiglio Nazionale, e comunque da un minimo di undici a un massimo di diciannove consiglieri, secondo il seguente prospetto:

fino a 750 associati: 11 consiglieri

oltre 751 associati: 19 consiglieri

3. I membri del Consiglio Nazionale, che sono rieleggibili nei limiti di quanto stabilito nel presente Statuto, durano in carica cinque anni; la decorrenza della nomina si computa dalla data dell'insediamento.

4. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, che sarà effettuato entro trenta giorni dalle elezioni, rimane in carica, con pienezza di poteri, il Consiglio Nazionale uscente.

4. Tra i prescelti ai sensi della presente disposizione, il 25% arrotondato all'unità inferiore deve essere scelto tra i Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

5. I consiglieri componenti il Consiglio Nazionale, in numero pari ai componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto, sono eletti:

a) per la metà, arrotondata all'unità superiore, nelle persone dei candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti personali, con votazione a scrutinio segreto, con voti espressi per mezzo di schede; di questi, il 25% arrotondato all'unità superiore dei candidati eletti sarà composto dagli iscritti come Chinesiologi Tecnico-Sportivi che abbiano avuto il maggior numero di voti personali, mentre i rimanenti candidati eletti saranno gli iscritti quali Chinesiologi Laureati che abbiano avuto il maggior numero di voti personali

b) per la metà, arrotondata all'unità inferiore, unitamente al Presidente Nazionale, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata dal candidato Presidente unitamente alla candidatura;

6. In caso di parità di voti tra candidati da eleggere ai sensi della precedente lettera a), in ciascuna delle categorie ivi indicate, è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

ART. 31 - CANDIDATURE E MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Salvi i diversi casi previsti dal presente statuto, i consiglieri componenti il Consiglio Nazionale sono eletti dall'Assemblea degli associati contemporaneamente all'elezione del Presidente Nazionale dell'UNC.

2. L'Assemblea degli Associati, ove sia convocata, anche in via esclusiva, per l'elezione del Consiglio Nazionale, è validamente costituita col rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Ciascun candidato Presidente Nazionale presenta una lista di candidati consiglieri nazionali, collegata alla propria candidatura, in numero pari alla metà, arrotondata all'unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto.

7. In ogni caso, ciascuna delle macrozone in cui si suddivide l'organizzazione territoriale dei Chinesiologi Tecnico-Sportivi deve esprimere un componente del Consiglio Nazionale tra quelli di cui alla precedente lettera a).

8. Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente della Assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dal Segretario dell'assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

9. Ultimato lo scrutinio, Il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

10. I risultati dell'elezione sono poi pubblicati sulla stampa

di categoria ovvero sugli organi di stampa ovvero sul sito internet dell'U.N.C..

e) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli associati;

ART. 32 – SCIOLIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Le dimissioni o la decadenza di almeno due terzi dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale, ad esclusione del Presidente Nazionale.

f) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli Provinciali e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli Provinciali, comprese le questioni di eleggibilità;

2. Entro novanta giorni dallo scioglimento del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale degli associati per nuove elezioni di componenti il Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 31 comma V lettera a); i componenti il Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 31 comma V lettera b) sono nominati dal Presidente all'atto delle nuove elezioni indette ai sensi del presente articolo.

g) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza e il codice deontologico professionale;

h) stabilisce annualmente l'autonomia di spesa del Presidente Nazionale;

i) in caso di scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore;

ART. 33 - INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale.

l) nomina il revisore contabile;

m) riceve periodicamente il resoconto dell'attività compiuta dal Presidente;

2. In mancanza di scelta da parte dell'interessato, entro venti giorni dalla ultima elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio provinciale.

n) ratifica gli atti compiuti dal Presidente Nazionale in circostanze che richiedano tempestivo intervento senza che sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Nazionale.

ART. 34 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e regolamento che interessano la professione;

1. Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno.

b) coordina e promuove l'attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

2. Deve inoltre convocarlo valutata la richiesta scritta e circostanziata di almeno la metà più uno dei componenti.

c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali;

3. La convocazione ha forma libera.

d) designa i rappresentanti dell'associazione presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

4. Le adunanze del Consiglio Nazionale possono avvenire in due convocazioni, fissate eventualmente per lo stesso giorno ma a distanza di almeno tre ore l'una dall'altra.

5. In caso di doppia convocazione:

a) per la validità della adunanza in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, e per l'approvazione delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 35 - RIUNIONI CONSILIARI

b) per la validità della adunanza in seconda convocazione, Presidente, se è venuto a mancare un consigliere di nomina è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei presenziali, o mediante nomina a consigliere del candidato non eletto nell'ultima elezione del Consiglio Nazionale che abbia riportato il miglior risultato in detta elezione, ovvero, in mancanza di candidati non eletti in detta occasione, mediante cooptazione del Consiglio.

6. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente Nazionale vale doppio

7. Ove per qualsiasi ragione risultasse impossibile procedere a dichiarare valide le adunanze per mancanza delle necessarie maggioranze, e ove il Presidente Nazionale riscontri la necessità e urgenza di deliberare su uno o più punti dell'ordine del giorno, le deliberazioni possono essere validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti ma debbono essere ratificate dal Consiglio Nazionale, riunito con le normali maggioranze, entro 9 mesi dalla data della deliberazione, anche nel caso in cui il Consiglio Nazionale che vota la ratifica sia insediato a seguito di nuove elezioni o abbia una diversa composizione.

8. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore per età.

9. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 38- PRESIDENTE NAZIONALE: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente Nazionale

1) ha la legale rappresentanza dell'U.N.C. e di tutte le articolazioni territoriali;

2) convoca e presiede il Consiglio e convoca le assemblee, presiedendole ove non sia nominato un altro presidente, se previsto;

3) promuove, cura e dirige l'attuazione del programma gestionale dell'UNC;

4) provvede all'ordinaria amministrazione, all'adozione ed all'esecuzione di quanto necessario in relazione ad atti che, successivamente, dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale;

5) nomina, presiede e dirige il Comitato di Presidenza;

ART. 36- NOTIFICAZIONI DELLE DECISIONI

1. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al Consiglio Provinciale.

6) cura la gestione finanziaria e la cassa dell'UNC;

7) svolge le funzioni che il Consiglio Nazionale e l'Assemblea degli associati gli delegano;

8) cura e promuove l'esecuzione e l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea degli associati;

8 bis) provvede, in ossequio alle eventuali linee guida deliberate del Consiglio Nazionale, alla direzione della gestione di registri elenchi e ruoli, comunque denominati, tenuti dall'UNC e, nei casi previsti dal presente Statuto, alla loro istituzione

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Nazionale.

8 ter) Sentito preventivamente il Consiglio Nazionale o informandolo successivamente, fornisce con proprio provvedimento interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto o ve ciò sia necessario o utile;

2. In caso di decadenza, dimissioni o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni, salvo il caso di scioglimento, il consigliere mancante viene sostituito da altro consigliere nominato dal

9) esercita ogni altra funzione che non sia espressamente riservata ad altri organi dell'UNC.

10) autorizza di volta in volta il presidente provinciale o il delegato provinciale ad accendere e intrattenere rapporti bancari di conto corrente per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 15 lett. f), in relazioni alle quali può impartire direttive, con particolare riferimento all'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e a quello di sottoporre contratti e accordi da sottoscrivere alla previa approvazione da parte del Presidente Nazionale o del Consiglio Nazionale;

11) impedisce ogni necessaria direttiva agli organi territoriali, ne riceve rendicontazione, sulla base della quale stabilisce di attribuire ad essi somme di denaro o altri beni per l'attuazione delle iniziative locali, ricevendone poi rendicontazione finale, e, ogni volta che lo ritiene opportuno, investe il Consiglio Nazionale delle relative problematiche o pone all'ordine del giorno di esso le relative decisioni, tenendolo in ogni caso informato delle proprie determinazioni al riguardo.

12) per gravi motivi attinenti al perseguimento degli obiettivi del programma in base al quale è stato eletto, può sostituire ciascuno dei componenti del Consiglio Nazionale eletti nella lista associata al proprio nominativo, mediante decreto motivato.

2. Il Presidente Nazionale cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Nazionale.

ART. 39 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE.

1. Salva l'ipotesi di cui all'art. 32, il Presidente nazionale dura in carica cinque anni e viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli associati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della scadenza del precedente mandato.

2. Il Presidente Nazionale dura in carica con pienezza di poteri fino all'insediamento del Presidente di nuova elezione.

3. Ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale propone, in conformità alle previsioni del presente Statuto la propria candidatura presentando un programma operativo e gestionale dell'UNC, avente contenuto politico, amministrativo, scientifico, economico e di sviluppo, nel quale devono essere quantomeno illustrate le linee

operative essenziali e gli scopi che il Consiglio perseguita una volta conseguita l'elezione.

4. Unitamente al proprio programma, il candidato presenta una lista di candidati alla carica di consigliere nazionale, composta di associati all'UNC, in numero pari alla metà, arrotondato all'unità inferiore, dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale in base al numero degli associati, secondo le disposizioni del presente statuto; il 25% arrotondato all'unità inferiore dei componenti la lista di cui alla presente previsione deve essere scelta tra i Chinesiologi Tecnico-Sportivi.

5. I componenti la lista diventano componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui il candidato Presidente Nazionale che li ha proposti sia eletto alla carica.

ART. 40 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

1. I Vice Presidenti Nazionali sono tre, scelti uno dal Presidente Nazionale e due dal Consiglio Nazionale.

2. Uno dei tre Vice Presidenti ha funzioni vicarie.

3. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente Nazionale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta impossibilità di ricoprire la carica o esercitarne le attribuzioni da parte del Presidente, il Vice Presidente Vicario indice immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dal sopravvenuto evento impeditivo, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. In caso di impossibilità o inerzia, provvedono, rispettivamente e in grado subordine, ciascuno degli altri Vicepresidenti, il Segretario o qualsiasi componente del Consiglio Nazionale.

ART. 41 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Segretario del Consiglio Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale.

2. Il Segretario del Consiglio Nazionale:

1) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;

2) coadiuva il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione nazionale;

3) cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;

4) cura e supervisiona la gestione delle comunicazioni ufficiali degli atti.

gli iscritti all'apposito Albo professionale, nominato dall'Assemblea degli associati o, in mancanza, dal Consiglio Nazionale.

2. Il revisore accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

3. Su richiesta del Consiglio Nazionale esamina la relazione annuale di ciascun Segretario Provinciale e può essere incaricato di procedere a integrale esame della contabilità di ciascuna sede provinciale.

4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere nazionale.

ART. 42 –COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza può essere nominato dal Presidente Nazionale e dura in carica fino alla cessazione del mandato di questo.

2. Il Comitato di Presidenza si compone di un numero variabile di membri comunque non superiore a un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei componenti il Consiglio Nazionale in carica, scelti dal Presidente anche tra i non associati all'UNC; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o meritevolezza.

3. Il Comitato di Presidenza, e ciascuno dei suoi singoli componenti, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può, su delega, esercitare, individualmente o collegialmente, alcune delle funzioni del Consiglio Nazionale.

4. I componenti del Comitato di Presidenza rispondono al Presidente e possono essere da lui liberamente revocati per cessazione del rapporto fiduciario con provvedimento succintamente motivato.

5. Il Presidente può delegare uno o più componenti del Comitato di Presidenza, individualmente o collegialmente, a occuparsi di determinati tipi o generi di funzioni o di singole funzioni o insiemi determinati di funzioni.

ART. 44 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1.L'Assemblea degli Associati elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli anche tra i non associati; in tal caso, la scelta deve essere motivata da ragioni di particolare competenza o meritevolezza.

2. Il collegio dei probiviri ha competenza per i giudizi disciplinari nei confronti degli associati sulla base del codice deontologico dell'Associazione.

3. Nei procedimenti svolti innanzi il Collegio dei Probiviri è assicurato l'effettivo e incondizionato esercizio del diritto di difesa.

4. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni, viene eletto contemporaneamente al Consiglio Nazionale e decade nel caso di scioglimento di questo.

5. I componenti effettivi nominano in seno al collegio un Presidente e un Vice Presidente.

6. Il Collegio ha competenza di primo grado in tutti i procedimenti disciplinari avverso gli associati dell'UNC.

7. Il Collegio ha inoltre competenza nell'esame e nella dichiarazione di tempestività e ammissibilità delle candidature alla carica di Presidente Nazionale, in particolare verificando la completezza della documentazione personale presentata dal candidato e il rispetto del termine di presentazione di non meno di cento

ART. 43 - REVISORE DEI CONTI

1. La gestione economico-finanziaria dall'UNC a livello nazionale è controllata da un Revisore dei Conti, scelto tra

giorni prima della data prevista dallo Statuto per l'elezione, **ART. 46 - BILANCIO CONSUNTIVO E** termine entro il quale la candidatura corredata di ogni **PREVENTIVO** allegato deve pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'UNC;

8. Il Collegio verifica la regolarità dell'iscrizione all'UNC da almeno 15 anni consecutivi dei candidati alla presidenza e la regolarità dell'iscrizione all'UNC quali Chinesiologi Laureati e Chinesiologi Tecnico-Sportivi dei componenti la lista di cui all'art. 31 comma V lettera b), oltre che la completezza e specificità del programma di candidatura di ogni aspirante alla Presidenza Nazionale, quantomeno sotto i profili di indirizzo politico a livello nazionale e promozione della categoria professionale:

9. Nelle funzioni previste dal comma precedente il Collegio opera in composizione integrata da un componente nominato dal Consiglio Nazionale, che assume funzione di Presidente, e decide con provvedimenti, adottati a maggioranza dei presenti, impugnabili entro 30 giorni dalla comunicazione dinanzi alla Assemblea Nazionale, che decide nella prima adunanza utile a maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio adotta un proprio regolamento interno di procedura.

10. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero del Vicepresidente, ogni qualvolta vi siano argomenti di sua competenza da trattare.

1. Gli esercizi dell'U.N.C. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Nazionale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre per l'approvazione.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'U.N.C. nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO III – IL PATRIMONIO E LO SCIOLIMENTO

ART. 47- PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'U.N.C.

11. Prima di ogni adunanza, il Collegio nomina un Segretario, che cura la verbalizzazione.

1. Il patrimonio dell'U.N.C. è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

12. Innanzi al Collegio dei Probiviri, la funzione di promotore di giustizia è svolta da un soggetto indicato dall'organo che ha promosso il procedimento avanti al Collegio stesso.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'U.N.C.;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati per lo svolgimento della sua attività.

ART. 45 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'U.N.C. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale e raccoglie le eventuali relazioni scritte del Revisore dei conti.

3. Il Consiglio Nazionale ed i consigli provinciali, limitatamente alle proprie attribuzioni, stabiliscono le quote di iscrizione annuale.

2. I libri dell'U.N.C. sono suscettibili di esibizione a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza, e a spese del richiedente.

4. L'adesione all'U.N.C. non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione.

5. E', in ogni caso, facoltà degli aderenti dell'U.N.C. di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
6. I versamenti di qualunque genere e a qualsiasi titolo effettuati non sono rivalutabili né rimborsabili, non creano diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.
7. All'U.N.C. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'U.N.C. stessa, meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.
8. E' inoltre in ogni caso vietata la restituzione delle quote di iscrizione già versate.
1. Il Consiglio Nazionale, per il tramite degli uffici della Presidenza Nazionale, e con proprie linee guida appositamente deliberate, custodisce e aggiorna l'elenco dei chinesiologi laureati e il registro dei chinesiologi laureati, procedendo, almeno una volta l'anno, alla revisione e all'aggiornamento di essi, nonché alle variazioni occorrenti in base alle norme dello Statuto e di ogni altro atto normativo inerente.
2. Analoghe operazioni spettano a ciascun Consiglio Provinciale dell'UNC, relativamente all'elenco dei chinesiologi e al registro dei chinesiologi aventi domicilio professionale nel territorio di rispettiva competenza.

ART. 48 – SCIOLIMENTO DELL'U.N.C.

1. L'Assemblea Nazionale delibera lo scioglimento dell'U.N.C. con deliberazione nella quale non è ammesso il voto per delega e il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli Associati.
2. In caso di scioglimento dell'U.N.C. l'Assemblea Nazionale darà mandato al Consiglio Nazionale di nominare un liquidatore.
3. Per quanto concerne il patrimonio delle associazioni provinciali, i Presidenti in carica dovranno provvedere ad alienare il patrimonio con le regole previste dal presente Statuto.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o per fine di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'elenco e il registro devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del domicilio professionale degli associati, nonché la data di iscrizione.

L'elenco e il registro sono compilati in ordine alfabetico con accanto l'indicazione dell'anzianità, il numero d'iscrizione e l'eventuale possesso della certificazione di conformità alla Norma UNI n. 11475.

ART. 50 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI

1. L'iscrizione all'Unione Nazionale Chinesiologi ha la durata di un anno solare.
2. Per l'iscrizione è necessario:
- a) Essere cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
 - b) Godere il pieno esercizio dei diritti civili
 - c) Essere di condotta irreprerensibile;
 - d) Salve eventuali diverse previsioni contenute nel presente Statuto o in altri atti dell'UNC, avere regolarmente frequentato i corsi di studio negli Istituti Superiori di Educazione Fisica, statali o pareggiati, o corsi di Laurea in scienze Motorie, ed essere in possesso del titolo accademico rilasciato dai suddetti Istituti, ovvero disporre di equivalente titolo di studio straniero, ovvero disporre dei requisiti di cui all'art. 1 comma 6 e seguenti del presente statuto;

TITOLO IV – L'ELENCO E IL REGISTRO DEI CHINESIOLOGI

ART. 49 - L'ELENCO E IL REGISTRO

3. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno dalla comunicazione della decisione mediante riportato condanna o pene che, a norma del presente statuto o del codice deontologico, comporterebbero la radiazione e sempre che non sia intervenuta la riabilitazione di legge.

6. Il Consiglio Nazionale deciderà in merito nella prima seduta utile.

ART. 51– DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGI

1. Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente Statuto, intendono esercitare la professione possono iscriversi all’Unione Nazionale Chinesiologi.

2. La domanda di iscrizione è presentata alla segreteria nazionale dell’U.N.C. e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione può essere pronunciato dal Presidente Nazionale; ove debba essere motivato con ragioni di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente.

ART. 53– REGISTRO DEI CHINESIOLOGI LAUREATI

1. Coloro che, iscritti nell’elenco ed avendo ottenuto l’idoneità prevista dall’articolo precedente, ne fanno richiesta, vengono iscritti al registro dei chinesiologi laureati.

ART. 53 bis – ISTITUZIONE DI RUOLI RELATIVI ALLA CATEGORIA DEI CHINESIOLOGI TECNICO-SPORTIVI

1. Con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Nazionale sono istituiti ruoli nei quali possono iscriversi, quali Chinesiologi Tecnico-Sportivi, i soggetti di cui all’art. 1 comma 6 e seguenti del presente Statuto.

ART.52 - ELENCO DEI CHINESIOLOGI LAUREATI

1. I nuovi associati aventi i requisiti per essere qualificati chinesiologi laureati fanno parte dell’elenco dei chinesiologi laureati.

2. Durante il periodo di iscrizione all’elenco i chinesiologi laureati potranno migliorare le proprie competenze professionali nei vari settori operativi riconosciuti dal presente statuto e dalla norma UNI 11475 e successive evoluzioni

3. Gli associati iscritti all’elenco possono partecipare a un corso di formazione che, completato con esito favorevole, consente loro di accedere al registro dei chinesiologi laureati.

2. Ove ne venga ravvisata la necessità, possono essere istituiti, anche in tempi diversi, ruoli in numero maggiore di uno, distinti secondo le caratteristiche degli iscritti o delle attività da essi svolte o secondo i parametri stabiliti nella delibera istitutiva, con particolare riferimento all’individuazione del livello previsto dall’European Qualification Framework di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 cui corrispondano le qualifiche necessarie per iscriversi, e alla attendibilità della certificazione di dette qualifiche.

3. Agli iscritti nei ruoli di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto.

ART. 54 - ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE

4. Le decisioni assunte dagli organi competenti in merito all’esito del corso di formazione per l’ammissione al registro dovranno essere documentate per iscritto e trasmesse alla Presidenza entro il mese di marzo di ogni anno, per le conseguenti decisioni in merito all’ammissione o meno.

1. L’anzianità d’iscrizione decorre dalla data di prima iscrizione..

2. Coloro che dopo la cancellazione vengono nuovamente iscritti hanno un’anzianità loro derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell’interruzione.

5. I ricorsi avverso le decisioni di cui sopra dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale entro trenta giorni

ART. 55- TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO

PROFESSIONALE

1. Il chinesiologo che trasferisce il proprio domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'Unione Provinciale del nuovo domicilio.
2. Non è ammesso il trasferimento del chinesiologo che si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che è sospeso dall'utilizzo del marchio.

Per gli iscritti a ciascuno dei ruoli dei Chinesiologi tecnico-sportivi, il conferimento di deleghe per la partecipazione all'assemblea è ammesso nei limiti di cui al comma 14 dell'art. 29 del presente Statuto, solo nel caso in cui il numero degli iscritti a ciascun singolo ruolo e aventi diritto a partecipare all'assemblea non sia inferiore ai 2/3 del numero degli aventi diritto iscritti all'elenco e al registro dei Chinesiologi laureati, e limitatamente agli iscritti al ruolo che abbia raggiunto detta consistenza

TITOLO V – GLI ONORARI DEI CHINESIOLOGI

ART. 56 – ONORARI

1. Gli onorari relativi alle prestazioni professionali dei chinesiologi verranno determinate dal Consiglio Nazionale secondo i criteri di cui all'articolo seguente e resi pubblici annualmente.

ART. 57 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LE SINGOLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata, all'importanza ed alla complessità delle prestazioni medesime.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58 - LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in Materia di Enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, nel libro V del Codice Civile.

ART. 59. DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI AI RUOLI DEI CHINESIOLOGI TECNICO-SPORTIVI